



## Ufficio Giudice Unico Sportivo

**Procedimento n. GSP16152**

**Data: 20/02/2017**

A) Documenti su cui si basa la decisione:

Incontro (7965) di Campionato Nazionale Maschile Under 16 disputatosi a Palagorà (MI) il 11/02/2017 tra Milano Rossoblu U16 (604) e Hockey Como U16 (285).

B) Precedenti:

C) Decisioni:

alla squadra dell' ( ) Incontro da recuperare per mancata omologazione del risultato della gara e non luogo a provvedere sulla penalità di partita nei confronti del giocatore Quadrio Leonardo.

D) Motivazione:

( ) L'incontro del Campionato Nazionale U.16 tra l'H.C. Milano Rossoblu e l'Hockey Como, previsto per il giorno 11.02.'17 ad ore 18.30, veniva disputato in assenza degli arbitri G.A.H.G, come confermato da una nota della F.I.S.G. dd. 17.02.2017, e diretto, su accordo scritto delle società interessate, dai sigg. Colombo Gabriele, tesserato F.I.S.G. in qualità di istruttore per la soc. H.C. Milano Rossoblu, Suevo Bryan, tesserato FISG in qualità di atleta U.18 per la soc. H.C. Milano Rossoblu, e De Zordo Luca, non tesserato FISG. Al minuto 50,36 veniva comminata una penalità di partita (20' + 5') al giocatore n. 19 Leonardo Quadrio ( Hockey Como), per avere quest'ultimo tirato un calcio ad un giocatore avversario.

Un tanto premesso, l'incontro in questione non può ritenersi validamente disputato, per irregolare composizione della terna arbitrale.

Posto che ai sensi dell'art. 6D) delle NOFA - Norme Comuni - Anno Sportivo 2016/2017, all'assenza di un arbitro designato si può sopperire (soltanto) con l'impiego, nelle dette funzioni, di un (qualsiasi) tesserato F.I.S.G., "disponibile e presente sul campo", purchè vi sia, sul punto, accordo scritto tra le società interessate, nel caso in esame è stato prodotto l'accordo scritto previsto, ma è anche risultato che uno dei tre arbitri - facenti funzione, il sig. Luca De Zordo, non è in alcun modo tesserato per la F.I.S.G.

Conseguentemente, in assenza di tale requisito essenziale normativamente previsto, va ritenuta illegittima la sua co-direzione di gara, in quanto non autorizzata dall'ordinamento sportivo.

La circostanza per cui gli altri due arbitri-facenti funzione fossero invece idonei alla direzione dell'incontro, non vale a sanare la posizione irregolare del sig. De Zordo e pertanto, di fronte alla constatata illegittimità della composizione della terna arbitrale, ne consegue l'invalidità della direzione di gara nel suo complesso e la non omologabilità del risultato dell'incontro.

Ulteriore conseguenza della sancita non ufficializzazione del risultato di gara è l'irrelevanza, sul piano disciplinare, della sanzione della penalità di partita inflitta al giocatore Leonardo Quadrio, con conseguente immediata reintegra dello stesso atleta nel diritto di partecipazione ai prossimi incontri di campionato e non.

Da ultimo andrà verificata, dal competente organo di giustizia, la ragione per la quale la terna arbitrale designata per dirigere detta gara, non si è presentata sul campo di gioco per l'espletamento delle proprie funzioni.

Ciò premesso, il Giudice Unico Sportivo, visti gli artt.6D), 5Y), 7C), 8) delle NOFA - Norme Comuni - Anno Sportivo 2016/2017



sancisce

la non-omologazione del risultato di gara dell'incontro H.C. Milano Rossoblu – Hockey Como, terminato sul campo con il risultato di 0 - 8

dispone

il recupero della partita tra H.C. Milano Rossoblu e Hockey Como

decide

non luogo a provvedere riguardo alla sanzione della penalità di partita inflitta al giocatore Quadrio Leonardo

trasmette

gli atti al Procuratore Federale affinché accerti le ragioni del mancato arrivo degli arbitri allo stadio per la direzione dell'incontro.

Il Giudice Unico Sportivo  
Avv. Franco Biasi